

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4557

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZANNIER

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI,
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 ottobre 1967 (Stampato n. 2368)

Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 novembre 1967*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I commi dal secondo al sesto dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, distintamente per le principali categorie di lavori, le quote percentuali d'incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma sia eguale a 100, nonché la composizione della squadra tipo di cui al sesto comma del presente articolo.

Per i materiali, i trasporti e i noli il decreto ministeriale assume ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo, in numero complessivo non superiore a dieci, più rappresentativi secondo la natura dei lavori rientranti in ciascuna categoria.

Per ogni lavoro da appaltare, concedere o affidare, l'Amministrazione assume le quote di incidenza dei costi e la squadra tipo stabilite dal decreto ministeriale per la ca-

tegoria di appartenenza dell'opera, salvo che, in considerazione della particolare natura dei lavori, essa non intenda determinare specificamente in sede di progettazione le quote di incidenza e la squadra tipo, ricavandole dalle analisi di progetto.

Il bando d'asta, l'invito per licitazione o per appalto-concorso o lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario devono comunque contenere l'indicazione delle quote di incidenza e della squadra tipo. Nel caso di appalto-concorso, quando l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di cui all'ultima parte del precedente comma, le quote di incidenza e la squadra tipo determinate nel progetto prescelto sono confermate espressamente dall'Amministrazione.

Per determinare le variazioni di costo della mano d'opera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra tipo, la cui composizione è stabilita ai sensi dei precedenti commi, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro ».

ART. 2.

Il termine previsto dalla legge 9 marzo 1967, n. 120, è ulteriormente prorogato a tutto il 30 giugno 1968.

ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, si applicano a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa ed entro il 31 luglio 1966, limitatamente alla parte di lavori eseguita entro il 31 dicembre 1968.

ART. 4.

È data facoltà alle Amministrazioni e alle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli Enti locali o ad altri Enti pubblici di disporre, dopo aver constatato, con il relativo verbale, l'ultimazione delle opere prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico competente e sentita la Direzione dei lavori, la restituzione totale o parziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

La restituzione può essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni.

ART. 5.

La facoltà dell'Amministrazione di esonerare dalla prestazione della cauzione definitiva al momento della stipulazione del contratto resta regolata dall'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, anche per i lavori la cui esecuzione sia disciplinata dal Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di metà dei componenti e a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente ».

ART. 7.

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è inserito il seguente comma:

« In luogo del certificato della Cancelleria del Tribunale di cui all'ultima parte del precedente comma, le società commerciali possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante, dalla quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento o non ha presentato domanda di concordato; in tal caso, il certificato è presentato dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto ».